

DUELLO A COLPI DI RECESSO

Nel mese di gennaio 2024 Tizio decideva di investire la totalità dei propri risparmi impiegandoli nel settore commerciale dell'autonoleggio.

A tal fine, stipulava con la società «Alfa Srl» un contratto di franchising della durata di tre anni a decorrere dal mese di febbraio 2024, acquistando dall'affiliante tutte le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività.

Inoltre, avendo la necessità di procurarsi un locale da adibire a salone espositivo, stipulava con Sempronio un contratto di locazione ad uso commerciale che prevedeva un canone mensile pari ad Euro 29.000,00.

Nel mese di marzo 2024, a brevissima distanza dalla stipula del contratto, tuttavia, Alfa, violando la clausola di esclusiva, affiliava ad un altro operatore la medesima zona geografica di Tizio.

Il contegno assunto dalla società faceva diminuire di oltre il 60% il fatturato di Tizio che, quindi, per mezzo di raccomandata in data 15 luglio 2024, chiedeva formalmente ad Alfa di risolvere il contratto sottoscritto con il nuovo affiliato.

La società di noleggio, ricevuta la missiva, inviava a Tizio comunicazione di recesso *ad nutum* dal contratto, richiamando la seguente clausola, contenuta in un *addendum* al contratto consegnato a Tizio: «Alfa potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere con effetto immediato dal contratto, mediante semplice comunicazione».

Tizio, pertanto, si reca dal proprio legale di fiducia, rappresentando di versare in una grave condizione economica e di non aver mai sottoscritto l'*addendum*, peraltro non richiamato nel contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto giudiziario più opportuno per la tutela degli interessi del suo assistito.

